



**Comune di CASTELNUOVO DI  
PORTO**  
Provincia di Roma

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA LOCALE**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/05/2013)

# SOMMARIO

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Locale
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento
- Art. 4 - Ordinanze Comunali
- Art. 5 - Sanzioni
- Art. 6 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

## **TITOLO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Capo I - Modalità di occupazione del suolo pubblico**

- Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 9 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali
- Art. 10 - Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli
- Art. 11 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata
- Art. 12 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni
- Art. 13 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 14 - Occupazione per traslochi
- Art. 15 - Occupazione con impianti pubblicitari
- Art. 16 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

### **Capo II - Occupazione di suolo pubblico per attività commerciali**

- Art. 17 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale
- Art. 18 - Esposizione di generi alimentari
- Art. 19 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci
- Art. 20 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 21 - Occupazione con addobbi e simili
- Art. 22 - Occupazione con *dehors*

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI**

### **Capo I - Nettezza dell'abitato**

- Art. 23- Pulizia delle strade
- Art. 24 - Insudiciamento del suolo pubblico
- Art. 25 - Abbandono di rifiuti
- Art. 26 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali
- Art. 27 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili
- Art. 28 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- Art. 29 - Smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali
- Art. 30 - Pulizia dei portici e simili
- Art. 31 - Doveri dei proprietari e conduttori di fabbricati in caso di nevicate

### **Capo II - Tutela della quiete pubblica e privata**

- Art. 32 - Divieto di rumori

- Art. 33 - Esercizio di attività lavorative rumorose
- Art. 34 - Sistemi di allarme acustico
- Art. 35 - Pubblicità sonora
- Art. 36 - Emissioni rumorose presso abitazioni private
- Art. 37 - Disturbo determinato da animali
- Art. 38 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi
- Art. 39 - Obblighi per i gestori dei circoli privati
- Art. 40 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie
- Art. 41 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi
- Art. 42 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose
- Art. 43 - Schiamazzi
- Art. 44 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

### **Capo III - Norme particolari**

- Art. 45 - Tende solari
- Art. 46 - Diffusione di polveri
- Art. 47 - Annaffiamento
- Art. 48 - Battitura di tappeti
- Art. 49 - Operazioni di verniciatura
- Art. 50 - Divieto di gioco nelle strade
- Art. 51 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali
- Art. 52 - Corretto uso delle panchine pubbliche
- Art. 53 - Divieto di spargere sostanze per fini emulativi
- Art. 54 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio
- Art. 55 - Governo di animali
- Art. 56 - Zone interdette ai cani
- Art. 57 - Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti
- Art. 58 - Uso improprio dei giochi per bambini
- Art. 59 - Temporanea interruzione di strade
- Art. 60 - Controlli in caso di pioggia

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI**

### **Capo I - Sicurezza urbana**

- Art. 61 - Ruolo del Comune
- Art. 62 - Programma locale di sicurezza
- Art. 63 - Ruolo della Polizia Locale
- Art. 64 - Protezione civile
- Art. 65 - Sicurezza stradale

### **Capo II - Obblighi particolari**

- Art. 66 - Pozzi, cisterne e simili
- Art. 67 - Ponteggi
- Art. 68 - Divieto di getto di materiale
- Art. 69 - Luminarie ed addobbi luminosi
- Art. 70 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili
- Art. 71 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni
- Art. 72 - Divieto di deposito di materiale infiammabile
- Art. 73 - Fughe di gas
- Art. 74 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato
- Art. 75 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti
- Art. 76 - Animali pericolosi
- Art. 77 - Offendicula
- Art. 78 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

- Art. 79 - Persiane
- Art. 80 - Manutenzione dei fabbricati
- Art. 81 - Piantagioni private
- Art. 82 - Indicazione dell'amministratore condominiale

## **TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

### **Capo I - Prevenzione dei fenomeni di inquinamento**

- Art. 83 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale
- Art. 84 - Divieto di sosta con motore acceso
- Art. 85 - Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale
- Art. 86 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari
- Art. 87 - Divieto di incendiare i rifiuti

### **Capo II - Tutela del verde pubblico**

- Art. 88 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi
- Art. 89 - Norme di comportamento nei parchi comunali
- Art. 90 - Tutela degli alberi

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

### **Capo I - Decoro degli edifici**

- Art. 91 - Decorosa conservazione dei fabbricati
- Art. 92 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati
- Art. 93 - Divieto di imbrattamento
- Art. 94 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati
- Art. 95 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati
- Art. 96 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro
- Art. 97 - Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie
- Art. 98 - Pulizia dei cortili e delle aree private

### **Capo II - Decoro e moralità pubblica**

- Art. 99 - Fontane e vasche pubbliche
- Art. 100 - Divieto di lavaggio di veicoli
- Art. 101 - Divieto di imbrattare i monumenti
- Art. 102 - Divieto di bivacco ed accattonaggio
- Art. 103 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati
- Art. 104 - Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

### **Capo III - Pubblicità lungo le strade**

- Art. 105 - Rinvio alla legislazione speciale
- Art. 106 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

### **Capo I - Disciplina delle attività commerciali**

- Art. 107 - Rinvio alla legislazione statale e regionale
- Art. 108 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore
- Art. 109 - Alienazione delle merci di valore non esiguo

### **Capo II - Disposizioni in materia di esercizi pubblici**

- Art. 110 - Rinvio alla legislazione statale e regionale
- Art. 111 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela
- Art. 112 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi
- Art. 113 - Attività di piano bar
- Art. 114 - Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti
- Art. 115 - Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi
- Art. 116 - Discoteche e simili

### **Capo III - Tombole e simili**

- Art. 117 - Rinvio alla legislazione statale

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

### **Capo I - Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale**

- Art. 118 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali
- Art. 119 - Prelievo di cani presso il canile comunale

### **Capo II - Obblighi dei proprietari**

- Art. 120 - Ripari
- Art. 121 - Custodia degli animali
- Art. 122 - Custodia dei volatili
- Art. 123 - Larghezza delle catene

### **Capo III - Divieti a tutela degli animali**

- Art. 124 - Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi
- Art. 125 - Vasche per la conservazione dei pesci

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE**

### **Capo I - Obblighi vari**

- Art. 126 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti
- Art. 127 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione
- Art. 128 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante
- Art. 129 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale

### **Capo II - Divieti**

- Art. 130 - Divieto di spargere cibo agli animali
- Art. 131 - Divieto di sosta su pesi pubblici
- Art. 132 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta
- Art. 133 - Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali
- Art. 134 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale
- Art. 135 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli
- Art. 136 - Aree per la sosta dei nomadi

### **Capo III - Servizi su richiesta dei privati**

- Art. 137 - Individuazione dei servizi
- Art. 138 - Tariffe

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 139 - Abrogazioni
- Art. 140 - Entrata in vigore

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:

- a) il decoroso svolgimento della vita cittadina,
- b) l'integrità del pubblico demanio comunale,
- c) l'ambiente e il benessere animale.

2. Le norme del Regolamento di Polizia Locale disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

### **Art. 2 Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Locale**

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

### **Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento**

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.

2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.

4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.

6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

### **Art. 4 Ordinanze Comunali**

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di Polizia Locale.

2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il

Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

## **Art. 5 Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.

3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi delle norme del presente regolamento, i trasgressori saranno sanzionati con il pagamento della somma più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81.

4. La violazione alle ordinanze adottate ai sensi del presente Regolamento e ad ogni altra ordinanza comunale di Polizia Locale, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 24/11/2010, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di € 250,00 (duecentocinquanta/00), sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.

5. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

6. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.

7. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

## **Art. 6**

### **Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle Sezioni I e II del Cap. I della L. 24 novembre 1981, n. 689.

2. Qualsiasi comportamento che sia in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e per le quali non sia stata prevista una somma da pagare, la relativa violazione sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

## **TITOLO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

### **CAPO I Modalità di occupazione del suolo pubblico**

## **Art. 7 Occupazione del suolo pubblico**

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

**Art. 8**  
**Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

**Art. 9**  
**Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali**

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

**Art. 10**  
**Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli**

1. I titolari di autofficine e simili possono essere temporaneamente autorizzati ad occupare il suolo pubblico antistante i locali di esercizio dell'attività al fine di eseguire riparazioni di modesta entità.
2. L'occupazione può essere autorizzata per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e comunque non superiore alla stessa.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede a delimitare idoneamente l'area.
4. Non sono autorizzate occupazioni del suolo pubblico per l'effettuazione dell'attività di carrozziere e per lo svolgimento delle operazioni ad essa relative.
5. Il titolare della concessione ha l'obbligo, fatte salve le prescrizioni stabilite dal competente servizio comunale, di adottare tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e/o a cose e di provvedere alle operazioni di pulizia dell'area.
6. Deve essere in ogni caso mantenuto libero uno spazio per la circolazione pedonale non inferiore a metri 1,00 (uno).
7. La concessione ha validità esclusivamente per i giorni e le ore indicati.
8. Chiunque, in mancanza della concessione di cui al comma 1, esegue sul suolo pubblico operazioni di riparazioni veicoli e simili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
9. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che viola le prescrizioni della stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
10. Chiunque esercita l'attività di carrozziere sul suolo pubblico o esegue, sulla pubblica via, operazioni di verniciatura, di lucidatura, di smerigliatura e simili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00.
11. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che non adotta le cautele di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 500,00.
12. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che non provvede alle operazioni di pulizia di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad



Euro 500,00.

### **Art. 11** **Elementi di arredo a tutela della proprietà privata**

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Settore Polizia Locale.

2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore Polizia Locale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

4. Chiunque installa abusivamente sul suolo pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 12** **Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni**

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.

2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.

3. La domanda e la documentazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data della manifestazione, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle manifestazioni che comportano l'occupazione del suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/12/2010.

4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

### **Art. 13** **Occupazioni per comizi e raccolta firme**

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.

2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Chiunque occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è punito ai sensi del vigente

regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### **Art. 14** **Occupazione per traslochi**

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.

2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 30 giorni prima della data delle operazioni di trasloco.

3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore Polizia Locale almeno 20 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4, lett. f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. È a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.

5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.

6. La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato, vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.

7. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.

8. Le operazioni di trasloco sono altresì vietate dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

9. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

10. Chiunque svolge operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità di persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

11. Chiunque effettua operazioni di trasloco nelle aree mercatali durante lo svolgimento del mercato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

12. Chiunque durante l'esecuzione di operazione di trasloco viola gli obblighi di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 15** **Occupazione con impianti pubblicitari**

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa comunale.

2. All'interno del centro abitato la collocazione degli impianti pubblicitari sarà autorizzata previo parere vincolante ed insindacabile rilasciato dalla Polizia Locale, anche in deroga a quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada e Regolamento d'Esecuzione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

**Art. 16**  
**Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi**

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.

2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.

3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristini lo stato dei luoghi dopo la scadenza della concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alla tassa evasa.

**CAPO II**  
**Occupazione di suolo pubblico per attività commerciali**

**Art. 17**  
**Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale**

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:

a) l'area interessata dalla occupazione non deve superare il 10% della superficie di vendita autorizzata e comunque i mq. 4 totali. La profondità dell'occupazione non può superare mt. 1,00.

b) la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.

2. Le condizioni di cui al comma 1 valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.

3. La esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

**Art. 18**  
**Esposizione di generi alimentari**

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non preconfezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore ad 1,00 metri dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non sia punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

3. In caso di occupazioni realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'interessato deve comunque indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. È vietato, senza l'autorizzazione dei competenti settori comunali, collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle

approvate.

4. La concessione per l'occupazione di cui al precedente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.

5. Il titolare di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che installi *dehors* in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

6. Il titolare della concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche mediante *dehors* che non osservi le modalità di installazione prescritte dal comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

7. La violazione all'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 500,00.

8. Le violazioni alle prescrizioni stabilite dai competenti settori comunali a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità sono punite, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia già punito con diverse sanzioni amministrative al pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

9. La violazione al divieto di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 500,00.

## **Art. 19**

### **Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci**

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.

2. Il competente Settore comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.

3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

## **Art. 20**

### **Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali, esclusivamente per la vendita dei seguenti prodotti: artigianali, artistici.

2. Nel caso le predette occupazioni interessino zone a traffico limitato o nelle quali vigano divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni del Settore Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale.

3. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.

4. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti è punita ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

## **Art. 21**

## **Occupazione con addobbi e simili**

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.

2. Gli interessati comunicano al servizio competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno 15 giorni.

3. I competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.

4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

5. L'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

6. L'inosservanza delle prescrizioni diverse da quelle di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 22**

#### **Occupazione con dehors**

1. È consentito, ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, previa concessione rilasciata dal competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a dehors.

2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.

3. Le modalità di installazione dei dehors sono le seguenti:

a) l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e con dimensioni di profondità non superiore ai due metri. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni limitrofi od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;

b) l'occupazione interessante viali pedonali deve essere effettuata in senso longitudinale, per una superficie non eccedente il 30 % della parte centrale del viale. Sono fatte salve diverse prescrizioni determinate da eventuali contingenze particolari.

4. I dehors installati in aree destinate, anche temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche, debbono essere rimossi dal titolare al di fuori dei giorni e delle ore di svolgimento di tali forme di commercio.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI**

#### **CAPO I**

##### **Nettezza dell'abitato**

### **Art. 23**

#### **Pulizia delle strade**

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti "porta a porta" ed osservano le modalità di conferimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.

2. L'Amministrazione comunale vigila affinché la raccolta dei rifiuti "porta a porta" venga effettuata dalla ditta incaricata secondo il calendario settimanale appositamente predisposto.

#### **Art. 24**

##### **Insudiciamento del suolo pubblico**

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
  - a) gettare *chewing-gum* e sostanze simili che aderiscono alle suole delle scarpe;
  - b) svuotare portaceneri dei veicoli;
  - c) gettare tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari e carta in genere.
2. È, altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 25**

##### **Abbandono di rifiuti**

1. È vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali e comunque con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
3. Per i depositi incontrollati di rifiuti, qualora si ravvisi la fattispecie di una discarica non autorizzata, si applicheranno le sanzioni di cui al Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152.

#### **Art. 26**

##### **Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali**

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.
3. Chiunque conduce cani o animali di altre specie lungo le pubbliche vie o spazi ed aree pubbliche senza essere munito di paletta o dispositivi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
4. Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. Per ogni altro comportamento riferito alla proprietà e detenzione di animali, si fa riferimento al Regolamento Comunale di Igiene e Decoro vigente.

#### **Art. 27**

##### **Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili**

1. È vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili.
2. È vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.
3. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da Euro 150,00 ad Euro 500,00.

4. Chiunque compie sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 28**

##### **Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti**

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte dall'apposito Regolamento Comunale per la raccolta differenziata con sistema "porta a porta".

2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 29**

##### **Smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali**

1. I rifiuti ingombranti e speciali diversi da quelli per cui si effettua la raccolta "porta a porta" possono essere conferiti mediante recapito degli stessi a cura degli utenti presso l'Ecocentro Comunale appositamente istituito dall'Amministrazione Comunale. In casi particolari la ditta effettua il prelievo dei materiali ingombranti direttamente presso l'abitazione dell'utente, il quale dovrà richiedere il servizio telefonicamente alla ditta stessa.

2. Le modalità ed orari per le operazioni di cui al comma 1 sono individuati e stabiliti nel Regolamento Comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 30**

##### **Pulizia dei portici e simili**

1. I portici, le gallerie e le cantine in disuso debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.

2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.

3. I soggetti di cui al comma 1 che violino l'obbligo prescritto dal predetto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

4. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 31**

##### **Doveri dei proprietari e conduttori di fabbricati in caso di nevicate**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e/o accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazzi, balconi o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo casi di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia

Locale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione delle neve dai passi pedonali e passi carrabili provvedono i loro utilizzatori.

7. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari o amministratori o conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi e/o, qualora mancanti, dalle aree adiacenti i fabbricati adibite al pubblico transito dei pedoni.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

9. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

## **CAPO II**

### **Tutela della quiete pubblica e privata**

#### **Art. 32**

##### **Divieto di propagazione dei rumori**

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.

2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

#### **Art. 33**

##### **Esercizio di attività lavorative rumorose**

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.

2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti o comunque adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 18,00 alle ore 09,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Sono altresì vietate nei giorni festivi. È fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 34**

##### **Sistemi di allarme acustico**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento di durata superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno ed in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile in grado di poter prontamente intervenire e far cessare il disturbo.

3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema d'allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altra Forza di Polizia può disporre la rimozione del veicolo con spese a carico del trasgressore.



3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 35 Pubblicità sonora**

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati prima delle ore 09,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00.

2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo per anziani.

3. Essa è, altresì, vietata la domenica ed i giorni festivi.

4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale.

5. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. 6.

Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi di polizia stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 36 Emissioni rumorose presso abitazioni private**

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. L'obbligo di cui al comma 1. non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione dei locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08,00 e dopo le ore 18,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 18,00 nei giorni festivi. Fermo restando che tra le ore 13,00 e le ore 16,00 non dovranno essere effettuati lavori che rechino disturbo. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo ad invitare i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

7. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 5, dalla Polizia Locale o dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 37**

## **Disturbo determinato da animali**

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.

2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.

3. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

## **Art. 38**

### **Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi**

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.

2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale, che sarà rilasciata sulla base delle disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 30 prot. 7033 del 05 giugno 2009 e del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2009.

3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 23,00 dei giorni feriali ed alle ore 23,30 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga.

4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.

5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

7. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito, in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

## **Art. 39**

### **Obblighi per i gestori dei circoli privati**

1. Le disposizioni di cui all'art. 38 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

**Art. 40**  
**Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie**

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.

2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente stabilite, anche solo verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

3. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero viola le disposizioni del comma 1, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato e non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

**Art. 41**  
**Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi**

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.

2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

**Art. 42**  
**Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose**

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.

2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordina all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.

3. La mancata adozione delle cautele di cui al comma 2 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato e non sia punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

**Art. 43**  
**Schiamazzi**

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.

2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 44**

#### **Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili**

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita. Per consuetudine consolidata nei tempi, è fatta eccezione per il Capodanno, sempreché siano utilizzati prodotti legalmente approvati e riconosciuti come sicuri nell'utilizzo.

2. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

### **CAPO III**

#### **Norme particolari**

#### **Art. 45**

#### **Tende solari**

1. Le tende solari ed ogni altra installazione aggettante sulle vie pubbliche o sulle aree ad uso pubblico debbono essere assentite dai competenti Settori Comunali.

2. Fatte salve le prescrizioni a tutela del decoro urbano e la normativa statale, regionale e comunale in materia edilizia, e sempreché non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, tra il bordo inferiore delle tende e delle installazioni di cui al comma 1 ed il suolo pubblico o di uso pubblico deve intercorrere un'altezza di almeno 5 metri.

3. Chiunque installa tende solari e simili aggettanti sulla pubblica via o sulle aree ad uso pubblico ad un'altezza inferiore a quella stabilita dal comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

#### **Art. 46**

#### **Diffusione di polveri**

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.

2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 47**

#### **Annaffiamento**

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transanti in luoghi di pubblico passaggio.

2. È fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.

3. È fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze

liquide di qualsiasi natura.

4. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 48** **Battitura di tappeti**

1. È vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 49** **Operazioni di verniciatura**

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone a cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 50** **Divieto di gioco nelle strade**

1. Nelle strade e sulle pertinenze delle medesime sono vietati giochi comportanti la corsa o il lancio di oggetti, nonché il gioco del pallone. Tali giochi sono consentiti nelle aree appositamente attrezzate ed adibite a tali fini.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 51** **Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali**

1. È fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso od il recesso a e da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 52** **Corretto uso delle panchine pubbliche**

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 53**

#### **Divieto di spargere sostanze per fini emulativi**

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche durante le manifestazioni di carnevale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 54**

#### **Obbligo di tenere i cani al guinzaglio**

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico. In presenza di manifestazioni con presenza di numerose persone, per i cani di indole aggressiva, vige anche l'obbligo di indossare la museruola. L'obbligo non è in vigore nelle aree pubbliche appositamente adibite agli stessi.
2. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano gli obblighi di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 55**

#### **Governo di animali**

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non risulti già sanzionato da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 56**

#### **Zone interdette ai cani**

1. È vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. È fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
2. Chiunque conduce cani o altri simili nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 57**

#### **Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti**

1. Durante il trasporto a mano di oggetti voluminosi od ingombranti, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone ed a cose.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 58**

#### **Uso improprio dei giochi per bambini**

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.

2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori ultradodicenni.

3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 59**

#### **Temporanea interruzione di strade**

1. È vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.

2. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 60**

#### **Controlli in caso di pioggia**

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non inzaccherare i medesimi.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI**

#### **CAPO I**

#### **Sicurezza urbana**

#### **Art. 61**

#### **Ruolo del Comune**

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.

2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.

3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

### **Art. 62**

#### **Programma locale di sicurezza**

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

### **Art. 63**

#### **Ruolo della Polizia Locale**

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine e al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.

2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.

3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, che vengano tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 64**

#### **Protezione civile**

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

### **Art. 65**

#### **Sicurezza stradale**

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.30



aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

## **CAPO II**

### **Obblighi particolari**

#### **Art. 66**

##### **Pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.
3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

#### **Art. 67**

##### **Ponteggi**

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
3. I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 68**

##### **Divieto di getto di materiale**

1. È vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.
2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 69**

##### **Luminarie ed addobbi luminosi**

1. Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente settore comunale, almeno 15 giorni prima della installazione.
2. Il competente settore comunale, può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.
5. La mancata comunicazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 70**

#### **Depositi di sostanze esplosive e combustibili**

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.

3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

### **Art. 71**

#### **Sostanze combustibili custodite presso abitazioni**

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.

2. Chiunque non osservi il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 72**

#### **Divieto di deposito di materiale infiammabile**

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.

2. Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

3. Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

4. Chiunque omette la comunicazione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

5. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 73**

#### **Fughe di gas**

1. Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

### **Art. 74**

#### **Divieto di accensione di fuochi nell'abitato**

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato accendere fuochi, provocare emissioni di fumo facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli di varia natura presenti nei cantieri edili, nonché di gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, mozziconi di sigarette, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate. E' altresì consentito sulle aree private purché ciò non provochi immissioni di fumo tali da recare danno o significativa molestia.

3. Fermo restando i divieti e gli obblighi dettati con apposita ordinanza del Sindaco durante il periodo estivo per la prevenzione degli incendi, fuori dal centro abitato è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi in tutto il territorio comunale ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni e strade.

4. Chiunque viola il divieto di cui ai commi 1 e 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 75**

##### **Divieto di introduzione di oggetti accesi nei contenitori per la raccolta di rifiuti**

1. È vietato introdurre nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 76**

##### **Animali pericolosi**

1. È vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.

2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.

3. I cani di indole potenzialmente aggressiva, ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio.

4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

5. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

6. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 77**

##### **Offendicula**

1. La presenza degli *offendicula*, strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 78**

##### **Illuminazione dei portici, gallerie ed aree private**

1. I portici, le gallerie e le aree di proprietà privata, ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 79**

##### **Persiane**

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 80**

##### **Manutenzione dei fabbricati**

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.

2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.

4. I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00

5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 125,00 ad Euro 500,00 se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

#### **Art. 81**

##### **Piantagioni private**

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.

4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 125,00 ad Euro 500,00. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

#### **Art. 82**

#### **Indicazione dell'amministratore condominiale**

1. All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.

2. L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente al responsabile della Polizia Locale.

3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.

4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.

5. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

### **TITOLO V**

### **TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

#### **CAPO I**

#### **Prevenzione dei fenomeni di inquinamento**

#### **Art. 83**

#### **Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale**

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.

2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.

3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

#### **Art. 84**

#### **Divieto di sosta con motore acceso**

1. I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta e in caso di arresto del veicolo ai passaggi a livello chiusi. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3'. È fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.

2. I conducenti dei veicoli a motore debbono spegnere il motore anche in caso di fermata se di durata superiore ai 3'.

3. I conducenti di veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 85**

#### **Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale**

1. I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle

disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale.

2. Chiunque circola nel territorio comunale alla guida di un veicolo a motore in violazione alle prescrizioni stabilite dalle leggi regionali è punito, sempreché il fatto non sia già sanzionato da altre disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 86**

#### **Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari**

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.

2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.

3. I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente settore comunale almeno 40 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.

5. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

6. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

7. Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo omettendo la comunicazione di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

8. Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

9. Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

10. La Polizia Locale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

#### **Art. 87**

#### **Divieto di incendiare i rifiuti**

1. È vietato incendiare rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 500,00.

### **CAPO II**

#### **Tutela del verde pubblico**

#### **Art. 88**

#### **Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi**

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
3. Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di circolazione con veicoli a motore.

#### **Art. 89**

#### **Norme di comportamento nei parchi comunali**

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
  - a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
  - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;
  - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
  - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
  - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
  - f) accendere fuochi o fare uso di barbecue al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lett. a), b), c), e), f) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lett. d), è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 90**

#### **Tutela degli alberi**

1. È vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. È altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
3. È vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami, ad eccezione della potatura stagionale di mantenimento.
4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

### **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

#### **CAPO I**

#### **Decoro degli edifici**

#### **Art. 91**

#### **Decorosa conservazione dei fabbricati**

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.

2. La violazione agli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa di pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 92**

##### **Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati**

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 93**

##### **Divieto di imbrattamento**

1. È vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 94**

##### **Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati**

1. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione, ivi comprese relative alla numerazione civica.

2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 95**

##### **Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati**

1. È vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 96**

##### **Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro**

1. È vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.

2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 97**

##### **Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie**

1. È vietato, in vista delle pubbliche vie, stendere biancheria e panni.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.



**Art. 98**  
**Pulizia dei cortili e delle aree private**

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.

2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

**CAPO II**  
**Decoro e moralità pubblica**

**Art. 99**  
**Fontane e vasche pubbliche**

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:

- a) effettuare abluzioni di persone o animali;
- b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- c) pescare i pesci in esse esistenti;
- d) raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.

2. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

**Art. 100**  
**Divieto di lavaggio di veicoli**

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.

2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

**Art. 101**  
**Divieto di imbrattare i monumenti**

1. È vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.

2. È, altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. È vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.

4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

**Art. 102**  
**Divieto di bivacco ed accattonaggio**

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è

vietato:

- a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
  - b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
  - c) sedersi, sdraiarsi o soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
  - d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici, o privati, ed alle attività di vario genere ivi situate;
  - e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
  - f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
  - g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 103**

##### **Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati**

1. È vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 104**

##### **Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico**

1. L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti *sexy shops*, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei. A tal fine il materiale esitato non deve essere visibile dalla pubblica via a eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria, in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.
2. I titolari degli esercizi di cui al presente articolo che violano gli obblighi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le sanzioni eventualmente stabilite dalle leggi penali.

### **CAPO III**

#### **Pubblicità lungo le strade**

#### **Art. 105**

##### **Rinvio alla legislazione speciale**

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento d'Esecuzione del C.d.S.), nonché da quanto riportato nell'art. 15 del presente Regolamento Comunale.

#### **Art. 106**

##### **Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi**

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti *poster bus* e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.

2. La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, sempreché la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I Disciplina delle attività commerciali**

#### **Art. 107 Rinvio alla legislazione statale e regionale**

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

#### **Art. 108 Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore**

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a Euro 1.000,00, a fini assistenziali o di beneficenza.

2. Il competente settore comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.

3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

4. Alla devoluzione provvede, con determinazione, il responsabile del competente settore comunale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

#### **Art. 109 Alienazione delle merci di valore non esiguo**

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.

2. Si considerano, sempreché la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore

non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a Euro 1.000,00.

**CAPO II**  
**Disposizioni in materia di esercizi pubblici**

**Art. 110**  
**Rinvio alla legislazione statale e regionale**

1. I pubblici esercizi sono regolati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

**Art. 111**  
**Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela**

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.

2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.

3. I conduttori di esercizi pubblici che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

**Art. 112**  
**Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi**

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.

2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

**Art. 113**  
**Attività di piano bar**

1. Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, che venga rivolta unicamente ad allietare la permanenza delle persone nel locale, senza che siano per questo allestiti appositi locali e non sia previsto il pagamento di nessun biglietto né maggiorazioni sul costo delle consumazioni;

2. È soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.

4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

**Art. 114**  
**Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti**

1. Fatte salve diverse disposizioni comunali, l'attività di somministrazione di prodotti surgelati

e/o precotti meramente riscaldati in apposite attrezzature senza alcuna manipolazione con tovaglioli di carta e senza sovrapprezzo per il coperto, può essere legittimamente esercitata anche dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L. 25 agosto 1991, n. 287.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria.

#### **Art. 115**

#### **Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi**

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza. Tali giochi non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.

2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 18.

3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.

4. I conduttori di pubblici esercizi che consentono l'uso degli apparecchi di cui al comma 2 ai minori di anni 18 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

5. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

6. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

#### **Art. 116**

#### **Discoteche e simili**

1. È vietato l'accesso ai minori di anni 18 nelle discoteche e locali simili. È consentito l'accesso ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, esclusivamente durante le ore di apertura pomeridiana.

2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

### **CAPO III**

#### **Tombole e simili**

#### **Art. 117**

#### **Rinvio alla legislazione statale**

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.

2. Si considerano, ai fini dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, Comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio del Comune di Castelnuovo di Porto (RM) ancorché ubicati in regioni o province diverse.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

#### **CAPO I**

## **Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale**

### **Art. 118**

#### **Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali**

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

### **Art. 119**

#### **Prelievo di cani presso il canile comunale**

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile comunale.

2. I cittadini che intendono prelevare cani dal canile comunale, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.

3. L'assegnatario sottoscrive accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.

4. La Giunta Comunale, nell'ambito delle iniziative di cui ai commi precedenti, può accordare alle associazioni o ai cittadini che richiedessero di prelevare cani dalla struttura convenzionata con il Comune, apposite forme di incentivo economico oppure in beni strumentali, definendo le modalità di controllo e di eventuale revoca di affidamento.

5. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

## **CAPO II**

### **Obblighi dei proprietari**

#### **Art. 120**

##### **Ripari**

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.

2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 121**

##### **Custodia degli animali**

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.

2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 122**

##### **Custodia dei volatili**

1. Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.

2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.

3. Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.

4. Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.

5. La violazione agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

6. La violazione agli obblighi di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 123**

##### **Lunghezza delle catene**

1. Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento fermo restando le cautele a tutela della incolumità delle persone. A tal fine le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a metri lineari 5 misurati con la catena posta a terra.

2. I proprietari o affidatari di cani che li trattengono con catene inadeguate o di lunghezza inferiore a 5 metri, sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **CAPO III**

##### **Divieti a tutela degli animali**

#### **Art. 124**

##### **Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi**

1. È vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi.

2. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 125**

##### **Vasche per la conservazione dei pesci**

1. È vietato conservare pesci vivi fuori dell'acqua anche se destinati alla vendita.

2. È vietato mantenere i pesci in vasche di lunghezza, larghezza o altezza inferiore alla lunghezza dell'esemplare più grande.

3. La violazione ai divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **TITOLO IX**

##### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **CAPO I**

##### **Obblighi vari**

#### **Art. 126**

##### **Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti**

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 127**

#### **Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione**

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo il fatto non costituisca reato o sia punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 128**

#### **Attrazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.

2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.

3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

#### **Art. 129**

#### **Segnaletica industriale, artigianale commerciale**

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).

2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'Amministrazione comunale.

3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento.

### **CAPO II**

#### **Divieti**

#### **Art. 130**

#### **Divieto di spargere cibo agli animali**

1. È vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombe al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. È altresì vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o



altri animali.

2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 131**

##### **Divieto di sosta su pesi pubblici**

1. È vietata la sosta sui pesi pubblici e nel raggio di manovra dei veicoli ad essa accedenti.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 132**

##### **Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta**

1. È vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.

2. È altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.

3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Il getto di volantini da aeromobili e veicoli in movimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 133**

##### **Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali**

1. È vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 134**

##### **Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale**

1. È vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico

2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

#### **Art. 135**

##### **Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli**

1. È vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.

2. È altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.

3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

**Art. 136**  
**Aree per la sosta dei nomadi**

1. Il Comune, in quanto possibile, individua ed adibisce apposite aree per la sosta dei veicoli ad uso abitazione dei nomadi.

2. È vietata la sosta dei veicoli di cui al comma 1, fuori dalle aree appositamente individuate. La Polizia Locale, verificata la permanenza anche temporanea di nomadi sulle aree non autorizzate, invita gli occupanti all'immediato sgombero, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte del Sindaco per esigenze di igiene pubblica.

3. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

4. La mancata ottemperanza dell'invito di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

**CAPO III**  
**Servizi su richiesta dei privati**

**Art. 137**  
**Individuazione dei servizi**

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.

2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:

- a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
- b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);
- c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici.

**Art. 138**  
**Tariffe**

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 137.

2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 139**  
**Abrogazioni e modificazioni**

1. Il regolamento di Polizia Locale precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale è abrogato.

2. È altresì, abrogata, ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali che sia in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. In caso di urgente necessità ed opportunità le norme del presente regolamento potranno essere modificate, revocate o sostituite con apposita ordinanza del Sindaco o del responsabile della Polizia Locale.

**Art. 140**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di C.C. di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio per ... giorni, a disposizione di chiunque intenda consultarlo od estrarne copia, previo pagamento dei relativi diritti; inoltre, la sua approvazione sarà resa nota attraverso apposito avviso pubblicato sul sito web del Comune di Castelnuovo di Porto.-